Città di Somma Lombardo

Area Tecnica
Settore Pianificazione e Attività produttive
Struttura Tecnica Paesaggio
Responsabile Marina Claudia Bertoni
Referente Simone Matteo Buratti

Imposta di bollo assolta con marca codice seriale n.01230472721483 del 09/05/2024

*Protocollo n.*0023709 Somma Lombardo, 20/06/2024

Autorizzazione Paesaggistica n°36/2024,

ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 13 febbraio 2017, n.31 e per gli effetti dell'art.146, comma 9 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i., intestata a SUSHI INVESTMENT S.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti:
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.31;
- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 ed i criteri attuativi approvati dalla Giunta Regionale con D.G.R. n.IX/2727 del 22 dicembre 2011 e s.m.i.;
- il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.VIII/951 del 19 gennaio 2010;

Vista l'istanza presentata in data 11/05/2024 - prot.n.17201, dalla signora Hu Chenjie, in qualità di legale rappresentante della società Sushi Investment S.r.l., tesa ad ottenere il rilascio di autorizzazione paesaggistica per la modifica delle finiture di facciata e la posa di insegne presso il fabbricato commerciale esistente in Via Milano n.109 – mappale n.1171 sub.2-3 della sezione censuaria di Mezzana Superiore;

Accertato che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a tutela paesaggistica in base all'art.142 comma 1 lettera f) del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., poichè ricade entro il perimetro del Parco lombardo della Valle del Ticino;

Considerato che, ai sensi dell'art.80, comma 1 della Legge Regionale n.12/2005 e s.m.i., la competenza amministrativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere richieste è attribuita a questo Ente che risulta "idoneo" all'esercizio delle funzioni paesaggistiche in base al Decreto regionale n.6820 del 03.07.2009;

Verificato che l'intervento in oggetto è soggetto ad autorizzazione paesaggistica non ricorrendo i presupposti di cui all'art.149 del D.Lgs. n.42/2004 e degli articoli 2 e 4 del D.P.R. n.31/2017 e non risultando altresì assoggettato al regime autorizzatorio ordinario ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n.42/2004;

Considerato che l'intervento di lieve entità proposto è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, in quanto riconducibile alla categoria d'interventi indicata alla voce B.3 - B.36 dell'allegato B al D.P.R. 13 febbraio 2017, n.31 "*Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato*";

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Paesaggio nella seduta del 15/05/2024;

Dato atto che sono state condotte le verifiche e le valutazioni di cui all'art.11, commi 1 e 3 del D.P.R. 13 febbraio 2017, n.31 e, conseguentemente, in data 16/05/2024 con protocollo n.17911 è stata trasmessa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, al fine di acquisirne il parere vincolante:
• copia dell'istanza di autorizzazione paesaggistica;
• la documentazione presentata dal richiedente completa degli elaborati progettuali;
• copia del parere della Commissione Paesaggio redatto in data 15/05/2024;
• la motivata proposta di accoglimento della istanza di autorizzazione paesaggistica;

Dato altresì atto che in pari data si è comunicato all'interessato l'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo;

Riscontrato che tale documentazione è stata ricevuta dalla Soprintendenza in data 16/05/2024 e che, entro il termine di 20 giorni (decorso il 05/06/2024) il Soprintendente non ha rilasciato il prescritto e vincolante parere previsto dall'art.11, comma 5 del D.P.R. 13 febbraio 2017, n.31;

Considerato che, in caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopra indicato, l'amministrazione procedente provveda al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art.11, comma 9 del D.P.R. 13 febbraio 2017, n.31;

Considerate le motivazioni del vincolo paesaggistico gravante sull'area e valutato che le opere richieste, come risulta dalla motivata proposta di accoglimento dell'istanza di autorizzazione paesaggistica redatta in data 16/05/2024 e dal parere della Commissione Paesaggio formulato in data 15/05/2024, non contrastano con gli obiettivi ed i criteri di tutela paesaggistica relativi all'ambito interessato poiché, visto il contesto di riferimento, caratterizzato dalla presenza di fabbricati a prevalente destinazione commerciale aventi singolari caratteristiche e non comunicanti tra di loro; considerato che l'edificio oggetto di intervento attualmente presenta un basso livello architettonico, soprattutto delle finiture esterne, legato alla vetustà; si valuta favorevolmente la soluzione in progetto ritenendo anche i materiali e le finiture proposte, volte a impreziosire e valorizzare l'immobile, compatibili con la zona;

DECRETA

1. Di esprimere autorizzazione paesaggistica favorevole, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 13 febbraio 2017, n.31 e per gli effetti dell'art.146, comma 9 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i., relativamente all'istanza presentata dalla signora Hu Chenjie, in qualità di legale rappresentante della società Sushi Investment S.r.l., per la modifica delle finiture di facciata e la posa di insegne presso il fabbricato commerciale esistente in Via Milano n.109 – mappale n.1171 sub.2-3 della sezione censuaria di Mezzana Superiore, sulla base degli elaborati allegati.

2. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli elaborati progettuali debitamente vistati, al richiedente.

3. Di disporre altresì, in base al Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 29.01.2014 tra Regione Lombardia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, l'inserimento del presente provvedimento nell'applicativo MAPEL (*Monitoraggio Autorizzazioni Paesaggistiche Enti Locali*) raggiungibile dal sito istituzionale di Regione Lombardia.

4. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio comunale per un periodo di 15 giorni consecutivi.

5. Di dare atto che:

• il presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, comma 11 del D.P.R. n.31/2017 e dell'art.146 comma 4 del D.Lgs. n.42/2004, è valido per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento;

• il presente provvedimento concerne unicamente il controllo previsto dal D.P.R. n.31/2017 e dal D.Lgs. n.42/2004, non costituendo presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto (**pertanto nessuna opera potrà essere intrapresa in assenza del provvedimento abilitativo edilizio, nonché di ogni altra autorizzazione o provvedimento richiesto dalla Legge o regolamento**);

• ogni modifica al progetto approvato, salvo ricorrano le fattispecie indicate alle voci A1 e A31 dell'Allegato A al D.P.R. n.31/2017, dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione.

6. Di dare altresì atto che:

• contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n.1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120

giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento;

• in base alle disposizioni dell'art.146, comma 12 del D.lgs. n.42/2004, tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE PIANIFICAZIONE e
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Documento Firmato Digitalmente da Bertoni Marina Claudia

ALLEGATI:

- *parere della Commissione Paesaggio del 15/05/2024*
- *relazione paesaggistica semplificata*
- *tavole n.1-2-3-4-5-6-7-8*

Responsabile del procedimento: Buratti Simone Matteo